



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO, 74 - Tel.06/91684005-Fax-06/23326645

www.fihp.org / e-mail - gs@fihp.org

Sentenza n. 03/2015

Roma, 27 gennaio 2015

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 27 del mese di gennaio 2015 presso i locali della Federazione Italiana Hockey e pattinaggio così composto:

Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

Prof. Avv. Daniele PIVA - Componente relatore

Avv. Alessandro GIORGETTA - Componente

per decidere in ordine al deferimento n° 24 a carico del sig. **Claudio COMITO**, Ufficiale di Gara.

Premesso che

- con prot. N° 24 del 15 dicembre 2014 il sig. Claudio Comito veniva deferito dal Procuratore Federale dinanzi a questo Tribunale per rispondere dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 del regolamento di Giustizia e Disciplina, 14 dello Statuto Federale e 11 del Regolamento Generale Comitato Ufficiali di Gara per avere pubblicato, in data 27 luglio 2014, sul social network *Facebook* le seguenti dichiarazioni che, a parere dell'ufficio inquirente, esprimerebbero pubblicamente giudizi lesivi sul comportamento degli Ufficiali di Gara, ipotizzando a loro carico una condotta in contrasto con i principi di terzietà, imparzialità, indipendenza di giudizio e di riservatezza sanciti dall'art. 14 dello Statuto Federale: "*Ore 23.01 Sono stato in trepidazione tutto il pomeriggio facendo un tifo sfegatato per Rosalba la rocca (penso che avrebbe meritato un punteggio migliore per la gara espressa ...), in attesa della gara di Enrico. Confesso pubblicamente che ho fatto un tifo da stadio e ho pianto per l'emozione per tutta la durata del disco ... E oltre. Non mi importa. Poi quando sei salito sul podio, anzi ... due, e come campione hai alzato quella coppa ... ho ancora gli occhi lucidi. GRAZIE ENRICO, grazie per non avere mai mollato, e per averci regalato queste forti emozioni. Grande campione. Grazie anche a te Claudio Scala, alla tua tenacia e alla tua grande preparazione e professionalità. Vi voglio un gran bene a tutti e sono orgoglioso di essere sempre con voi. Ciao. Alle ore 23:04 Ragazzi che emozione*"

... indimenticabile!!!! Con Elisabetta Vozu e altre 2 persone. Alle ore 23:19 Dopo le emozioni di questa sera ... Domani sarà un'altra giornata di passione per le atlete campane. Tutti davanti agli schermi per supportare Marta Cavaliere e Rosalba La Rocca) ”;

- con email del 2 dicembre 2014 il sig. Comito faceva pervenire osservazioni difensive rappresentando che il suo commento voleva essere solo una testimonianza di affetto nei confronti di atleti ai quali è particolarmente legato sportivamente e personalmente e che, in assoluta buona fede, non pensava di violare in tal modo alcuna norma di comportamento;
- secondo quanto disposto dall'art. 29 del Codice della Giustizia Sportiva e dall'art. 77 del Regolamento di Giustizia e Disciplina il Presidente fissava, pertanto, l'udienza di discussione per il 27 gennaio 2015, dandone comunicazione all'incolpato ed al Procuratore Federale;
- all'udienza non risultavano presenti né il sig. Comito, né un suo difensore, né soggetti terzi eventualmente interessati al procedimento;
- acquisito il fascicolo e dichiarati utilizzabili gli atti in esso contenuti, si apriva la fase della discussione all'esito della quale il Procuratore Federale, ritenuto provato *per tabulas* il contestato illecito, insisteva affinché venisse riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato in relazione ad esso, con richiesta di applicazione della sanzione dell'ammonizione a suo carico;
- all'esito della discussione il Tribunale, ritenuta superflua l'assunzione di nuove prove, si ritirava in camera di consiglio per la decisione.

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale, esaminato il contenuto della dichiarazione pubblicata dal sig. Claudio Comito sul social network *Facebook* in data 27 luglio 2014, anche alla luce delle osservazioni pervenute dall'incolpato con messaggio di posta elettronica del 2 dicembre 2014, ritiene che il fatto non integri gli estremi dell'illecito disciplinare contestato, non potendosi rivenire, nelle propalazioni in questione, alcun "giudizio" oggettivamente lesivo dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza.

Con riferimento alle propalazioni *de quibus* si tratta, ad avviso di questo Tribunale, di affermazioni entusiasticamente espressive di sentimenti affettuosi e di vicinanza

nei confronti di alcuni atleti, che non si rivelano in alcun modo offensive, neppure in forma implicita, nei confronti degli ufficiali di Gara, dovendo ritenersi legittima espressione del diritto di critica il contenuto della contestata frase - peraltro non colorata di alcun ulteriore connotazione negativa - riferita alla prestazione dell'atleta Rosalba La Rocca («*penso che avrebbe meritato un punteggio migliore per la gara espressa*»).

In rapporto agli obblighi di cui all'art. 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina non risulta, pertanto, a parere di questo Tribunale, riscontrabile, con riferimento ai fatti in contestazione, la postulata violazione dell'art. 14 dello Statuto Federale, il quale riferisce, tra l'altro, le attribuzioni di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio all'Ufficiale di Gara nello svolgimento delle sue funzioni.

Non può desumersi, infine, che - almeno nella generalità dei casi - l'apprezzamento postumo (positivo o negativo) manifestato, nei confronti di alcuni atleti possa, di per sé, pregiudicare le prerogative di imparzialità, terzietà ed indipendenza tipiche della funzione, neppure se lo stesso assuma, come nel caso di specie, connotati «*sfegatati*» o «*da stadio*», alla stregua di quanto candidamente riconosce lo stesso incolpato, né può ritenersi che detto comportamento contravvenga al contestato dovere di riservatezza, il quale ha come precipuo oggetto i fatti e le circostanze relativi alla funzione svolta, circostanza in considerazione della quale deve anche escludersi che, nella vicenda *de qua*, il sig. Claudio Comito abbia dato corso ad una violazione delle Norme di Comportamento di cui all'art. 11 del Regolamento Generale Comitato Ufficiali di Gara.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, come in epigrafe composto, ritenuti insussistenti gli elementi materiali delle fattispecie in contestazione, **assolve**, pertanto, il sig. Claudio Comito dall'illecito disciplinare ascrittogli **perché il fatto non sussiste**.

Il Tribunale incarica, di conseguenza, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private interessate ed ai competenti organi del CONI disponendo fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, l'Ufficio provveda ad attestarne

l'irrevocabilità ed a curarne con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Non avendo proceduto a redigerne contestualmente la motivazione, il Tribunale ne riserva, infine, il deposito entro 20 giorni dalla sua pubblicazione, alla quale si procede in data odierna mediante lettura del dispositivo.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 27 gennaio 2015.

Motivazione depositata in data 13/02/2015.


Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente


Prof. Avv. Daniele RIVA - Componente relatore

Avv. Alessandro GIORGETTA - Componente

